

(N. 2014)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FOSCHI, PACINI, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, GIUST, TRIGLIA, LONGO, MANENTE COMUNALE, COLOMBO** Ambrogio, **MINEO, ROCCAMONTE, FRACASSI, DEL PONTE, PETRONIO, DE ZAN e VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1982

Norme per l'ordinamento della professione di consulente della motorizzazione e degli uffici di consulenza nel settore dei mezzi di trasporto a motore

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni è emersa una nuova figura professionale, quella dell'operatore che si occupa di pratiche automobilistiche, di scuole guida, di espletamento di formalità previste per tutti i tipi di motori, dai piccolissimi motorini, ai grossi natanti, agli elicotteri, eccetera.

La necessità di disciplinare e controllare capillarmente l'utilizzo dei mezzi motorizzati anche per motivi di sicurezza ha spinto il Parlamento ad emanare una serie di norme la cui attuazione risulta a volte complessa.

Gli accordi internazionali in sede CEE ed ECE-ONU in materia di sicurezza degli autoveicoli, le transazioni commerciali nazionali ed internazionali e dei mezzi a motore richiedono il compimento di atti giuridici

il cui espletamento non può che essere affidato a persone esperte.

Si è andata così creando, spontaneamente, una nuova figura professionale che ha avuto la sua origine nelle piccole e semplici agenzie di pratiche automobilistiche, utili a sopperire ad immediate operazioni relative alle patenti e alla compravendita di automezzi, che ha assunto dimensioni e importanza diverse man mano che hanno dovuto trovare applicazione le norme nel frattempo intervenute, cui prima è stato fatto riferimento.

Ci troviamo, oggi, di fronte ad una vera e propria categoria di professionisti indispensabile nella dinamica economica e tecnologica moderna. Si tratta di operatori che non solo si districano nell'esemplificazione degli adempimenti burocratici, ma sono an-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che capaci di fronteggiare controlli tecnici e curare operazioni economiche nel settore dei trasporti, fornire assistenza e consulenza nel campo dei trasporti in generale.

Recentemente la stampa ha fatto sentire l'eco di convegni promossi da qualche associazione di categoria su alcune materie inerenti alla politica dei trasporti. Sono pervenute legittime istanze di riconoscimento della professionalità e dell'opera svolta da tali cittadini, la maggior parte dei quali sono forniti di diploma o di laurea.

Si è ritenuto con il presente disegno di legge di sottoporre all'attenzione del Parlamento un progetto finalizzato, oltre che al riconoscimento dell'operato di questi addetti, anche ad evitare che, nell'assenza di una apposita normativa di controllo, alla professionalità si affiancasse l'improvvisazione e quindi la confusione.

Si ritiene, in sostanza, che, come è già stato fatto per altri operatori di altri settori della vita sociale, sia giusto ed urgente individuare le disposizioni opportune per questo tipo di professionisti: l'istituzione di un apposito albo professionale e la previ-

sione di un'insieme di requisiti e di verifiche, mediante esami, della professionalità degli addetti è un primo indispensabile passo da farsi per mettere ordine nel settore.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento consta di 39 articoli distinti in quattro titoli, che fissano i criteri per l'individuazione della caratteristiche della figura professionale del consulente della motorizzazione, i requisiti per il riconoscimento, gli esami e le materie di esame, la istituzione dell'albo, gli organi collegiali di tenuta dell'albo, i requisiti professionali e morali per l'iscrizione, le sanzioni disciplinari, le cause di radiazione o di reiscrizione all'albo, il sistema di controllo da parte degli organi dello Stato.

I proponenti ritengono che sia impegno del Parlamento quello di fare chiarezza nelle varie forme di attività economiche e di servizio e sottopongono all'esame e, si augurano, all'approvazione delle forze politiche la complessità dei problemi da disciplinare indicati dalle norme allegate.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

(Definizione dell'esercizio della professione di consulente della motorizzazione)

Tutti gli adempimenti connessi ad ogni forma di trasporto su strada, specificati nel successivo articolo 2 e nell'allegata tabella, quando non sono curati direttamente dagli interessati oppure dai responsabili delle aziende e società proprietarie degli autoveicoli, non possono essere assunti se non da coloro che sono iscritti all'albo dei consulenti della motorizzazione, secondo il disposto di cui al successivo articolo 6, dai titolari di uffici ed agenzie aperte al pubblico, dai loro legali rappresentanti iscritti all'albo, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, degli ingegneri ed architetti, dei ragionieri e periti commerciali, dei geometri, i quali, in tal caso, sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delle Province nel cui ambito territoriale intendono svolgere i suddetti adempimenti.

I dipendenti del Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con almeno 15 anni di servizio e con la qualifica almeno di ispettore aggiunto, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti della motorizzazione e dal tirocinio previsto per l'esercizio di tale attività. Tale personale non potrà essere iscritto all'albo della Provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Art. 2.

(Oggetto e natura dell'attività)

I consulenti della motorizzazione svolgono per conto di terzi tutti gli adempimenti previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

Essi, inoltre, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel precedente comma.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera dei propri dipendenti per l'espletamento dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

Art. 3.

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione)

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente della motorizzazione è rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) da un direttore di un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione dove viene svolto il concorso;

b) da un notaio designato dal presidente del locale distretto notarile;

c) da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche designato dal rettore di una delle università aventi sede nella Regione;

d) da due rappresentanti di categoria designati dal Comitato nazionale dei consulenti della motorizzazione di cui al successivo articolo 16.

Possono essere ammessi all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non abbiano riportato condanne penali che comportino interdizione da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) non abbiano in corso procedimenti fallimentari, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

d) siano di buona condotta morale e civile;

e) abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili nell'area degli studi tecnici o di laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, ingegneria;

f) abbiano compiuto presso uno studio di consulente della motorizzazione o presso altro studio professionale, di cui al primo comma del precedente articolo 1, almeno due anni di tirocinio secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le sessioni di esami sono annuali e si svolgono in ogni Regione secondo modalità e programmi da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale dei consulenti della motorizzazione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il suddetto decreto dovrà indicare anche i titoli di studio previsti, di cui al punto e) del secondo comma del presente articolo, nonché il programma di esame.

Gli esami debbono comunque consistere in una prova scritta con garanzia d'anonimato del candidato ed in una orale in materia di diritto automobilistico, codice della strada, legislazione sull'autotrasporto merci, diritto tributario, privato e pubblico.

Art. 4.

(Incompatibilità)

L'iscrizione nell'albo dei consulenti della motorizzazione non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati

dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti delle associazioni sindacali, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5.

(Obbligo del segreto professionale)

Il consulente della motorizzazione ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica il disposto dell'articolo 351 del codice di procedura penale.

TITOLO II

ALBO NAZIONALE E ALBI PROVINCIALI
DEI CONSULENTI
DELLA MOTORIZZAZIONE - CONDIZIONI
PER LA RELATIVA ISCRIZIONE

Art. 6.

*(Albo nazionale
dei consulenti della motorizzazione)*

È istituito presso il Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione un albo che assume la denominazione di « Albo nazionale dei consulenti della motorizzazione ».

Esso è composto dall'insieme degli albi provinciali di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

*(Albi provinciali
dei consulenti della motorizzazione)*

È istituito in ogni Provincia l'albo dei consulenti della motorizzazione.

Il consulente della motorizzazione iscritto in un albo provinciale può esercitare la attività professionale in tutto il territorio dello Stato.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio

degli iscritti, l'indirizzo della sede della agenzia, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data d'iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

Art. 8.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

Colui che è stato dichiarato idoneo a seguito dell'esame di cui al precedente articolo 3, ove intenda iscriversi all'albo, deve presentare entro due anni domanda in carta da bollo, sottoscritta con firma autenticata, al Comitato provinciale nella cui circoscrizione desidera operare o istituire la propria agenzia.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità economica europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino degli stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale fu effettuato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo d'iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Gli ex dipendenti del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato di cui al punto *b*) del presente articolo, la attestazione rilasciata dal Ministero stesso comprovante che essi hanno svolto mansioni di ispettori della motorizzazione presso gli Ispettorati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato la radiazione dall'albo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Il Comitato provinciale di cui al successivo articolo 11, su relazione di un membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato soltanto dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Comitato provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda, l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Comitato nazionale.

Qualora il Comitato provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale decide in via definitiva sui ricorsi che gli sono stati presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 9.

(Variazione)

Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazione di chiunque vi abbia interesse.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ai Comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 10.

(Cancellazione dall'albo)

Il Comitato provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della Provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente della motorizzazione può chiedere la reinscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

TITOLO III

COMITATI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DELLA MOTORIZZAZIONE

Art. 11.

(Comitati provinciali - Composizione)

L'albo provinciale dei consulenti della motorizzazione è tenuto da un Comitato, composto da nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo.

Sono eleggibili gli iscritti all'albo che abbiano almeno 3 anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Comitato durano in carica 3 anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

(Cariche del Comitato provinciale)

Il Comitato elegge tra i propri membri il presidente, il segretario ed il tesoriere.

Art. 13.

*(Attribuzioni del presidente
del Comitato provinciale)*

Il presidente ha la rappresentanza del Comitato, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta — in casi di urgenza — i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Comitato e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14.

(Attribuzioni del Comitato provinciale)

I Comitati provinciali:

a) ricevono ed istruiscono le domande per l'iscrizione nell'Albo e decidono per il loro accoglimento entro il 31 dicembre di ogni anno relativamente ai candidati dichiarati idonei nell'anno;

b) redigono l'elenco degli iscritti della Provincia nell'albo, curandone la pubblicazione ed eseguendo le variazioni;

c) accertano la permanenza dei requisiti e deliberano le sospensioni, le cancellazioni ed i provvedimenti disciplinari;

d) promuovono, nell'ambito locale, di intesa con le associazioni nazionali della categoria, iniziative per sviluppare la qualificazione professionale degli iscritti;

e) esercitano ogni altra attività ad essi delegata dal Consiglio nazionale.

Art. 15.

*(Riunioni del Comitato -
Decadenza dalla carica)*

Il Comitato provinciale è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno ed

in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

I membri componenti il Comitato sono obbligati ad essere presenti alle riunioni e qualora essi non intervengano, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato decadono dalla nomina.

Art. 16.

(Elezione del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei componenti da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Comitato provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 17.

(Scioglimento del Comitato provinciale)

Il Comitato provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Comitato, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

(Assemblea degli iscritti)

L'assemblea degli iscritti all'albo della Provincia elegge il Comitato provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

Art. 19.

(Collegio dei revisori dei conti)

Presso il Comitato provinciale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Art. 20.

(Sede e composizione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale dei consulenti della motorizzazione ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti, ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Comitati provinciali, fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e del voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Il Comitato provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Comitato provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento; la qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Non si può far parte contemporaneamente di un Comitato provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 21.

(Cariche del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22.

(Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale)

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, eletti dai Comitati provinciali fra i consulenti della motorizzazione che non siano membri di Comitati provinciali o del Consiglio nazionale con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e del voto limitato a non più di due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I tre membri eleggono al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale:

a) cura la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale;

b) provvede, d'intesa con le associazioni nazionali di categoria e avvalendosi della eventuale collaborazione di esperti, allo svolgimento di tutte le attività promozionali dirette al miglioramento del settore;

c) decide, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dai Comitati provinciali;

d) propone al Ministro dei trasporti l'importo del contributo annuo previsto dall'articolo 37, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo.

Art. 24.

(Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

I membri componenti il Consiglio sono obbligati ad essere presenti alle riunioni e qualora essi non intervengano, senza giustificati motivi, per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato decadono dalla nomina.

Art. 25.

(Vigilanza sul Consiglio nazionale)

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro dei trasporti.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a

un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti.

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

(Esercizio abusivo)

Chiunque eserciti la professione di consulente della motorizzazione senza essere iscritto all'albo è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000.

Art. 27.

*(Responsabilità disciplinare
dei consulenti della motorizzazione -
Azione disciplinare)*

Il consulente della motorizzazione, che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimenti disciplinari.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui al successivo articolo 30, il Comitato provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del Comitato provinciale spetta al Comitato provinciale della sede di Corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al Comitato della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 28.

(Pene disciplinari)

Le pene disciplinari, che il comitato provinciale può applicare, sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

Art. 29.

(Casi di censura)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledono il decoro e la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Comitato provinciale.

Art. 30

(Casi di sospensione - Durata)

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli della presente legge;
- e) l'esistenza di una procedura fallimentare;

f) quando sia pendente il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarata di fallimento.

L'iscrizione all'albo è sospesa per la durata della causa che la determina, nonchè per un periodo non superiore a due anni nel caso di richiesta dell'interessato al Comitato provinciale competente, quando le attività siano interrotte per qualsiasi causa.

La sospensione è dichiarata dal Comitato provinciale.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Comitato provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. Il Comitato provinciale, sentito il professionista, può pronunciare la sospensione, nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. Il consulente della motorizzazione sottoposto a censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorra in una nuova trasgressione.

Art. 31.

(Casi di radiazione)

La radiazione è pronunciata contro il consulente che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione di diritto dall'albo interviene:

1) quando il professionista è condannato per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

2) con l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

3) con il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal Comitato nazionale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 32.

(Procedura disciplinare)

La procedura diretta all'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli 28, 29, 30 e 31 deve svolgersi in contraddittorio con l'interessato, il quale, su contestazione scritta degli addebiti, è ammesso a presentare entro trenta giorni le proprie discolpe e può farsi assistere da un avvocato o procuratore legale ovvero da un rappresentante dell'associazione di appartenenza, facente parte degli organi direttivi; su richiesta, l'interessato va sentito personalmente.

Art. 33.

(Cancellazione)

È disposta la cancellazione dall'albo su richiesta dell'interessato o nel caso che le attività siano cessate, ovvero sia intervenuta dichiarazione di fallimento con sentenza passata in giudicato.

Art. 34.

(Decisioni e ricorsi)

I provvedimenti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 devono essere scritti e motivati e vanno comunicati all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro i predetti è ammesso ricorso gerarchico improprio al Ministro dei trasporti o, in base ai principi generali, il ricorso giurisdizionale.

Art. 35.

(Reiscrizione)

La reiscrizione nell'albo è possibile alla condizione che siano presenti tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione, purchè all'atto della domanda sia trascorso almeno un anno dalla data della cancellazione o della radiazione e sempre che, nel caso di fallimento, sia intervenuta la riabilitazione di cui agli articoli 142 e seguenti della disciplina approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o, nel caso di condanna, la riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

(Repertorio delle formalità)

I consulenti della motorizzazione, al fine di consentire alle pubbliche autorità, per ragioni inerenti ai rispettivi compiti di istituto, le ricerche necessarie per individuare i committenti delle prestazioni richieste, hanno l'obbligo di redigere e tenere a disposizione un repertorio delle formalità bollato a norma di legge.

Il repertorio deve contenere le seguenti indicazioni: numerazione progressiva, data e natura delle formalità, elementi di identificazione, in base alle leggi vigenti, del committente ed estremi del veicolo, fatture.

Art. 37.

(Contributo)

Ai fini della copertura delle spese connesse alla tenuta degli albi ed alle altre attività previste dalla presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo da versare entro il 31 gennaio di ogni anno su un conto corrente postale intestato ai rispettivi comi-

tati provinciali, il cui ammontare è stabilito a norma dell'articolo 23.

Art. 38.

(Tariffe)

Le tariffe per le prestazioni contemplate dalla presente legge sono annualmente stabilite nei minimi e nei massimi, per ogni Provincia, da una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e così composta:

- a) un funzionario della carriera direttiva della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;
- b) un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- c) un funzionario della Provincia;
- d) due rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria.

La decisione viene presa a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

La vigilanza sull'applicazione delle tariffe è demandata all'ufficio della motorizzazione civile.

Le tariffe sono soggette a revisione annuale anche sulla base dei dati ISTAT sull'incremento del costo della vita.

La tabella delle tariffe delle prestazioni deve essere permanentemente affissa nei locali in cui si svolgono le attività.

Art. 39.

(Norme transitorie)

A seguito della completa attuazione degli istituti previsti dalla presente legge non è più applicabile per le attività in essa contemplate l'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio da almeno cinque anni delle predette attività da parte dei soggetti muniti della licenza di cui all'articolo

115 citato e di certificazione dimostrativa comporta per gli stessi l'iscrizione all'albo senza ulteriori formalità, a cura del Consiglio nazionale e su richiesta dei Comitati provinciali, a meno che risulti taluna delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31.

I soggetti muniti della predetta licenza da periodo inferiore a cinque anni, per ottenere l'iscrizione all'albo devono sostenere soltanto un esame-colloquio in occasione della prima tornata degli esami di cui all'articolo 3 della presente legge. Tale prova può essere ripetuta una sola volta nell'anno successivo.

Coloro che, nell'ambito di associazioni, enti od organismi attualmente privi della licenza suddetta, ancorchè previsti da leggi speciali, operano anche solo in favore dei propri associati od aderenti, sono sottoposti alla disciplina della presente legge.

TABELLA

Il consulente automobilistico provvede alla stesura di ogni tipo o specie di scrittura privata soggetta ad autentica notarile (alienazione, contestuali di vendita con ipoteca, assenti ad iscrizioni ipotecarie e loro cancellazioni, rettifiche, privilegi, usufrutto, *leasing*, ecc.) per tutti i tipi di veicoli e natanti, nonchè alla loro formalizzazione presso i competenti uffici del pubblico registro automobilistico e del registro navale, e precisamente:

1) *le iscrizioni:*

prima iscrizione di autoveicolo nuovo;
prima iscrizione di autoveicolo ricostruito;

prima iscrizione di autoveicolo già targato EE;

prima iscrizione di autoveicolo proveniente dalla Repubblica di S. Marino;

prima iscrizione di autoveicolo di provenienza militare o da altro ente di Stato;

prima iscrizione di autoveicolo proveniente da Stato estero;

prima iscrizione di autoveicolo proveniente dalla Germania federale;

prima iscrizione di autoveicolo con contratto *leasing*;

prima iscrizione di trattrice agricola;

prima iscrizione di autoveicolo con iscrizione di ipoteca legale;

rinnovo di iscrizione per cambio di provincia;

rinnovo di iscrizione per smarrimento della targa precedente;

iscrizione di ipoteca convenzionale;
iscrizione di ipoteca congiuntiva;
iscrizione di ipoteca giudiziale;
iscrizione di ipoteca per credito condizionale;

iscrizione di ipoteca legale-penale;

postergazione di grado di ipoteca;

rinnovo dell'iscrizione ipotecaria;

riduzione di ipoteca;

annotazione sulle cambiali;

iscrizione di privilegio;

cancellazione di ipoteca;

2) *le trascrizioni:*

trascrizione di atto di vendita;

trascrizione di atto di vendita con rilascio di copia autentica;

trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino italiano residente all'estero;

trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino della Repubblica di S. Marino;

trascrizione di atto di vendita a favore di cittadino straniero;

trascrizione di atto di donazione;

trascrizione di atto di vendita, da parte del comune, di veicolo abbandonato;

trascrizione di atto di successione *mortis causa*;

trascrizione di atto di vendita ai sensi dell'articolo 2688 del codice civile;

trascrizione di atto di vendita con riserva della proprietà;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trascrizione di atto di vendita con iscrizione di ipoteca legale;

risoluzione del contratto di trasferimento di proprietà;

trascrizione di atto di cessione di azienda;

trascrizione di verbale di assemblea per trasformazione di società;

trascrizione di atto pubblico di fusione, a seguito di incorporazione di società;

trascrizione di atto di regolarizzazione di società;

trascrizione di atto di cessione di bene appartenente ad ente soppresso;

trascrizione di sentenza da cui risulta acquisto per usucapione;

trascrizione di verbale di vendita all'asta;

trascrizione di verbale di vendita all'asta, o di atto di vendita del commissario nominato dal pretore, di beni soggetti a privilegio per i crediti derivanti da prestazioni per la conservazione e il miglioramento del bene;

trascrizione di atto costitutivo di usufrutto;

trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;

trascrizione di atto di vendita effettuata dal curatore fallimentare;

cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento;

trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

trascrizione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata;

trascrizione di domanda giudiziale;

trascrizione di decreto o di verbale di sequestro conservativo;

cancellazione del sequestro;

trascrizione di verbale di sequestro e giudiziale custodia, notificato da parte della polizia tributaria;

trascrizione di verbale di pignoramento;

cancellazione di pignoramento;

trascrizione di atto di vendita, oppure iscrizione o cancellazione di ipoteca, oppure trascrizione di sequestro conservativo o di pignoramento, previa restituzione della copia autentica dal pubblico registro automobilistico ove era stata trasmessa per il rinnovo dell'iscrizione;

3) le annotazioni:

rettifica della proprietà;

rettifica delle caratteristiche tecniche;

cambio di residenza;

denuncia di perdita, o di rientro in possesso dell'autoveicolo;

cessazione dalla circolazione.

Il consulente automobilistico cura, inoltre, tutte le formalità, anche tributarie, inerenti ai veicoli su gomma adibiti ai trasporti nazionali ed internazionali su strada, così come regolati dalle leggi dello Stato: codice della strada e norme emanate dal Ministero dei trasporti, di concerto con altri Dicasteri competenti.

Idem per i servizi di navigazione interna, che trovano regolamentazione nel codice di competenza relativa. E cioè:

revisioni in genere di veicoli a motore, rimorchi e natanti da diporto;

revisioni speciali triennali per autocisterne;

qualsiasi tipo di collaudo per veicoli a motore, rimorchi e natanti;

certificati di approvazione di veicoli a motore, rimorchi e natanti;

aggiornamenti vari sulle carte di circolazione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

immatricolazioni presso la motorizzazione civile e i trasporti in concessione di veicoli a motore, rimorchi, natanti e macchine agricole;

rinnovi di iscrizione anche per cambio di provincia per veicoli a motore, rimorchi e natanti;

abbinamenti di veicoli a motore con rimorchi;

collaudi per autoveicoli definiti « mezzi d'opera »;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per trasporti specifici;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per trasporti eccezionali;

collaudi di autoveicoli adibiti a noleggio da rimessa;

collaudi di autobus adibiti a servizi di linea;

collaudi di autobus adibiti a servizio privato;

collaudi per cambio di caratteristiche tecniche di autoveicoli;

collaudi per sostituzione di motore, a seguito di cambio di alimentazione;

collaudi per autoveicoli a trasporto promiscuo per trasporto di persone e cose;

collaudi per autoveicoli e rimorchi dotati di attrezzature permanenti per trasporto specifico;

collaudi di autovetture per servizio pubblico da piazza;

collaudi di natanti da diporto, per accertamenti di idoneità tecnica e delle attrezzature di bordo;

collaudi per nazionalizzazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti dall'estero;

collaudi in unici esemplari di veicoli a motore e rimorchi;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per il riconoscimento e la rispondenza di impianti frenanti;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di merci pericolose, della terza categoria;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi per cambio di carrozzeria;

collaudi di furgoni isotermitici per il trasporto di merci a regime controllato;

collaudi di veicoli a motore e rimorchi muniti di apparato ribaltabile;

collaudi di macchine agricole, operatrici, semoventi e trainate;

prescrizioni tecniche per nulla osta alla trasformazione;

collaudi per autoveicoli ad uso specifico per la raccolta, la compressione ed il trasporto di rifiuti urbani;

collaudi per autocaravans;

iscrizioni di imbarcazioni nei registri degli uffici della motorizzazione civile;

collaudi per veicoli da campeggio;

collaudi di autoveicoli per autoscuole;

collaudi di veicoli di importazione parallela;

collaudi di veicoli attrezzati con carrello elevatore per il carico e lo scarico delle merci;

collaudi di autoveicoli per trasporto esclusivo di *containers* unificati ISO e di casse mobili unificate UIC;

collaudi per dispositivi di traino-tipo per autoveicoli in genere;

collaudi e procedure per gruppi di esemplari;

richiesta di fogli rosa per conseguimento di patenti;

duplicati di patenti per deterioramento o smarrimento;

conversione di patenti da militari a civili;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rinnovo validità patenti;

richiesta certificati presso cancelleria commerciale tribunale;

richiesta certificati presso uffici distrettuali imposte dirette;

richiesta certificati presso camere di commercio;

iscrizione all'albo autotrasportatori e relativa documentazione;

rilascio autorizzazioni per trasporto merci per conto terzi contingentate;

autorizzazioni per conto terzi per autocarri isolati;

contributo per iscrizione all'albo;

rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli con attrezzatura permanente;

adeguamento alle norme transitorie di veicoli già in circolazione;

rilascio del disco « E »;

autorizzazione al servizio di merci in servizio internazionale;

rilascio di speciali autorizzazioni per conto terzi per autocarri isolati, in sostituzione di autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1960;

cessione di azienda di autotrasporto merci per conto terzi;

autorizzazioni speciali per trattori isolati per trasporti combinati anche nazionali;

rinnovo autorizzazioni internazionali;

autorizzazioni speciali per complessi adibiti a trasporti di carrelli ferroviari;

autorizzazioni speciali per mezzi d'opera e bisarche;

autorizzazioni speciali per trasporti internazionali tra Stati membri;

autorizzazioni speciali per trasporti combinati nazionali ed internazionali;

autorizzazioni speciali per trasporto di merci a regime controllato;

rilascio autorizzazioni per trasporto *containers*;

autorizzazioni per trasporti eccezionali ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice della strada;

rilascio autorizzazioni per trasporto profilati;

rilascio autorizzazioni per trasporto lastre di marmo;

rilascio autorizzazioni per trasporto bestiame;

rilascio autorizzazione per trasporto granulati e sfarinati;

rilascio autorizzazioni per trasporto materiali edili;

rilascio autorizzazioni per trasporto merci pericolose (categorie A, B e C).

Nonchè tutte le procedure complete per il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi e di licenze per trasporto di merci per conto proprio, così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni.